



# COMUNE DI ZANÈ'



**PROVINCIA DI VICENZA**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE NEL COMUNE DI ZANÈ'**

## **Art. 1 - Oggetto del capitolato**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento, a contratto, del servizio **di assistenza sociale professionale nel Comune di Zanè.**

## **Art. 2 - Descrizione del servizio**

Il Servizio di assistenza sociale professionale ha come finalità quella di garantire prestazioni di natura assistenziale rivolti alla popolazione del Comune di Zanè.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Servizio prevede:

- attività di informazione/comunicazione;
- accoglienza, accompagnamento, ascolto, orientamento dell'utenza;
- lettura e decodificazione della domanda sociale;
- presa in carico della persona, famiglia, e/o gruppo sociale;
- predisposizione di progetti personalizzati;
- attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l'accompagnamento e l'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni richieste sono le seguenti:

- a) costituire un riferimento significativo per ottenere informazioni personalizzate in relazione a specifiche esigenze, e, se necessario, aiuto affinché sia assicurato l'accesso alle risorse;
- b) collaborare con i servizi sociali comunali e in generale con gli uffici comunali e con le forze sociali del territorio nella rilevazione dei bisogni emergenti e nella verifica della funzionalità e rispondenza delle risorse alle necessità dell'utenza;
- c) fornire agli amministratori pubblici il panorama aggiornato e documentato del rapporto qualitativo e quantitativo intercorrente tra i bisogni e le risorse nei settori considerati quale base conoscitiva utile all'attività di programmazione;
- d) servizio sociale:
  - segretariato sociale;
  - visite domiciliari;
  - partecipazioni U.V.M.D. per predisposizione progetti individualizzati nella fascia adulto-anziani, disabili, minori;
  - colloqui di sostegno;
  - contatti con gli altri servizi (consultorio familiare, alcologia, servizio integrazione lavorativa, cooperative sociali, unità adulto anziani, ufficio invalidi, reparti ospedalieri, ecc.);
- e) servizio domiciliare:

- raccolta delle domande;
  - colloqui con richiedenti e/o familiari, per valutare i bisogni e concordare tempi e modi del servizio;
  - visita domiciliare di conoscenza e presentazione dell'operatore domiciliare;
  - verifica reddituale;
  - relazione dettagliata ai fini dell'attivazione del servizio;
  - controllo in itinere sull'idoneità del servizio;
  - tenuta dei rapporti con i medici curanti e con gli infermieri professionali (in caso di attivazione di ADI);
- f) servizi: pasti domiciliari, trasporto anziani, telesoccorso, ecc:
- raccolta delle richieste e/o domande;
  - colloqui finalizzati all'attivazione del servizio;
  - eventuali visite domiciliari;
  - collaborazione con associazioni di volontariato (nel caso di richieste di trasporto);
  - verifica reddituale (se previsto);
  - raccolta disdette dal servizio/i;
- g) contributi economici comunali, provinciali, regionali:
- raccolta domande;
  - colloqui con i richiedenti;
  - istruttoria;
  - relazione e presentazione all'Amministrazione comunale (nel caso di contributo comunale straordinario o continuativo);
  - corrispondenza con il richiedente;
  - comunicazione dati in Regione, ULSS, Provincia, a seconda della tipologia del contributo (sostegno alla locazione, ICD, minori riconosciuti da un solo genitore, agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto, ecc.);
- h) gestione e coordinamento di progetti specifici rivolti alle fasce deboli promossi dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 3 - Orario di servizio**

Il Servizio svolto dalla Cooperativa aggiudicataria dovrà essere organizzato nell'arco della settimana (dal lunedì al venerdì) con orari da concordare con il Comune di Zanè al fine di garantire:

- a) lo svolgimento dell'attività di assistenza sociale di base a contatto con i cittadini, con cadenza settimanale;
- b) al di fuori degli orari di ricevimento al pubblico, l'Assistente Sociale organizzerà liberamente il proprio lavoro, salvaguardando gli obiettivi di continuità del servizio, nel rispetto delle proprie specifiche mansioni, anche in casistiche di confronto fra Enti o all'interno del Comune (riunioni ULSS, UOD, ecc);
- c) dovrà essere garantito il servizio di reperibilità telefonica, attivo dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, a favore dell'utenza e soprattutto del servizio sociale comunale con cui va mantenuto costante rapporto/confronto.

Il Comune, per l'espletamento dell'attività di cui al punto a), metterà a disposizione un ufficio attrezzato anche con linea telefonica, computer con collegamento internet e stampante.

Stante la particolarità e l'importanza del servizio richiesto, dovrà essere assicurata la continuità operativa per tutta la durata dell'affidamento del servizio con presenza dell'operatore in via continuativa. A tal fine in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, malattia, ecc) l'Assistente sociale dovrà essere sostituito da altro personale qualificato.

Solo se si renderà necessario per esigenze di servizio, l'orario di servizio potrà essere modificato restando comunque all'interno del monte ore previsto.

In caso di scioperi la Cooperativa dovrà garantire l'espletamento del servizio.

Il monte ore annuo è di n. 850 ore in cui dovranno essere garantite tutte le attività previste all'art. 2, comprensive di spese per gli spostamenti, gestione della reperibilità, costo del personale e spese di segreteria.

Il numero delle ore è stato calcolato sulla base delle ore medie del servizio di assistenza sociale professionale a favore del Comune di Zanè nell'ultimo quadriennio.

#### **Art. 4 – Personale**

Al fine di garantire il Servizio, la Cooperativa si impegna a fornire n. 1 Assistente Sociale.

L'Assistente Sociale dovrà essere in possesso di opportuno titolo per esercitare la professione di cui alla presente gara nonché deve essere iscritto all'Albo degli Assistenti Sociali ed aver maturato esperienza lavorativa come Assistente Sociale di almeno 1 anno presso Pubblica Amministrazione.

E' fatto obbligo alla Cooperativa affidataria di rispettare le norme contrattuali.

La Cooperativa dovrà garantire, salvo motivate ragioni, la continuità delle prestazioni da parte dello stesso operatore evitando sostituzioni nel corso del contratto. Le sostituzioni per ferie, permessi dovranno essere garantite dal primo giorno di assenza dell'operatore e altresì dovranno essere garantite, a proprie spese, eventuali affiancamenti o passaggi di consegna con il sostituto; in ipotesi di malattia, la sostituzione è garantita dal medesimo giorno, qualora ciò sia possibile, o dal giorno successivo all'assenza dell'operatore. Il personale supplente dovrà essere in possesso della qualifica e della professionalità richieste dall'affidamento; il tutto con tempestiva comunicazione al Comune di Zanè.

La Cooperativa sarà responsabile del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti fra la medesima ed il personale stesso, nonché del mantenimento dei buoni rapporti di collaborazione fra il personale e quello comunale, in particolare con i Servizi Sociali comunali.

In relazione alla specificità del Servizio, la Cooperativa dovrà inoltre far rispettare da parte dei propri collaboratori, a qualsiasi titolo impiegati quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento approvato dall'Amministrazione Comunale, di cui verrà fornita copia all'atto della stipulazione del contratto.

La Cooperativa si impegna a svolgere le necessarie attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento dell'Assistente Sociale; di ciò il Comune di Zanè dovrà essere informato. Si impegna, quindi, a far partecipare l'Assistente Sociale a eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento, tenuto conto dell'obbligo formativo dell'Assistente Sociale. Resta inteso che il costo della formazione e/o aggiornamento è a carico della Ditta aggiudicataria.

Qualora il Comune di Zanè competente dovesse accertare che l'Assistente Sociale non sia in grado di svolgere con professionalità e adeguatezza il proprio lavoro e richiedesse, pertanto, la sua sostituzione, la Cooperativa si impegna a provvedere con altra figura avente i requisiti professionali richiesti.

L'Assistente Sociale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, la Cooperativa affidataria del servizio sarà designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato e sarà obbligata a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso. La Cooperativa affidataria del servizio dovrà pertanto dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 e dei provvedimenti ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento ed obbligarsi a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Il Comune e la Cooperativa affidataria presteranno il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della prestazione amministrativa e contabile del contratto

relativo al presente affidamento con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### **Art. 5 - Durata**

L'affidamento del servizio avrà la durata dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito.

Il Comune di Zanè si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art 57 del D. Lgs. 163/2006, la ripetizione dell'appalto per un periodo di pari durata. Detta facoltà deve essere esercitata entro e oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto.

L'affidamento altresì potrà essere prorogato, previa richiesta scritta alla Ditta almeno 2 mesi prima della scadenza, alle medesime modalità e condizioni economiche e giuridiche, fino ad un massimo di sei mesi, ciò nel caso si renda necessario a garantire la continuità del servizio fino al nuovo affidamento.

E' vietato il subappalto.

Il contratto non potrà essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità dello stesso; in caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e si procederà all'incameramento della cauzione. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

#### **Art. 6 - Importo presunto dell'appalto**

L'importo presunto della gara **per il periodo 01/01/2016-31/12/2018 è pari a Euro 58.650,00.=** (pari a presunti Euro 19.550,00.= annui), al netto di I.V.A. e su tale importo verrà effettuata l'aggiudicazione, basata sul prezzo orario a base di gara di Euro 23,00.=, per n. 850 ore di servizio annue.

Il valore complessivo dell'appalto, in analogia del combinato disposto dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 57, comma 5, lett. B) del D. Lgs. n. 163/2006, è stimato in Euro 117.300,00.= (+ IVA), in quanto verrà valutata la possibilità della ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett b) del D. Lgs. n. 163/2006.

Il prezzo orario offerto dovrà essere onnicomprensivo di tutti i costi e oneri necessari e previsti per l'espletamento del servizio.

#### **Art. 7 - Obblighi a carico della Cooperativa.**

La Cooperativa che risulterà affidataria del servizio oggetto della presente gara è tenuta a stipulare con l'Amministrazione Comunale il contratto regolante i reciproci rapporti.

Oltre a quanto già previsto in altri articoli del capitolato, sono altresì a carico della Cooperativa:

- assicurare che il proprio personale sia in possesso della patente di guida - cat. B;
- garantire che il personale sia capace ed idoneo fisicamente alla specifica mansione lavorativa;
- tutte le spese, gli oneri e i rischi derivanti dall'affidamento del servizio oggetto della presente gara, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento dello stesso al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi anche le attività preliminari all'avvio del servizio;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- di impegnarsi a comunicare, per iscritto, prima della stipulazione del contratto il nominativo dell'operatore assegnato;
- assicurare che il servizio, oggetto della presente gara, venga svolto con la massima diligenza, correttezza e responsabilità, nonché in ottemperanza a tutte le norme e disposizioni nazionali e

regionali in materia di servizi sociali nonché tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto, di sicurezza e diritto del lavoro, nonché secondo le modalità, termini e indicazioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;

- assicurare che negli spostamenti necessari per lo svolgimento del servizio l'operatore utilizzerà l'automobile di proprietà dello stesso o di proprietà della Cooperativa, in capo alla quale competeranno tutte le spese e tutti i costi inerenti nonché tutti gli obblighi assicurativi e di legge;
- di garantire che nel redigere la propria offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- assicurare costante e fattiva collaborazione con il personale dipendente del Comune di Zanè ed in particolare con il personale dell'Ufficio Assistenza;
- assicurare che il proprio personale assuma, durante lo svolgimento del servizio, un contegno irreprensibile e rispettoso sia nei confronti dell'Utenza che del Comune di Zanè;
- assicurare che il proprio personale agisca in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e mantenga l'assoluta riservatezza su fatti e circostanze e in generale su informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio, con divieto di divulgazione o utilizzo a qualsiasi titolo, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, nonché di assicurare la vigilanza sull'operato degli incaricati del trattamento dei dati;
- di accettare che le prestazioni oggetto del presente affidamento non potranno essere sospese, interrotte o abbandonate intendendosi ad ogni effetto un servizio di pubblico interesse; eventuali possibili interruzioni per causa di forza maggiore non prevedibili e non imputabili alla Cooperativa affidataria, dovranno essere immediatamente segnalate al Comune di Zanè per le valutazioni del caso;
- di adeguarsi ad eventuali prescrizioni date dal Comune di Zanè che possono derivare anche dall'attività di verifica esercitata dal Comune sullo svolgimento del servizio. La mancata ottemperanza alle prescrizioni, previa diffida formale, costituisce presupposto per sospendere i pagamenti, ovvero nei casi più gravi e al persistere dell'inottemperanza, per la risoluzione del contratto;
- provvedere alla sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio anche a seguito analisi e valutazione motivata del Comune di Zanè;
- di impegnarsi ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato;
- garantire e promuovere un'adeguata formazione annuale e aggiornamento dell'operatore impiegato nel servizio e degli eventuali sostituti;
- realizzare quanto contenuto e dichiarato nell'offerta tecnica presentata;
- farsi carico di tutti gli oneri dell'attività conseguenti ed inerenti il servizio, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato;
- di farsi carico di fornire agli operatori gli strumenti necessari all'esecuzione delle prestazioni;
- assicurare il divieto sia della Cooperativa affidataria che dei propri operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso nonché di intrattenere rapporti privatistici con gli utenti beneficiari del servizio di cui trattasi;
- l'osservanza della normativa in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando il Comune di Zanè da qualsiasi responsabilità in merito (D. Lgs 81/2008);
- dovrà inoltre informare ed aggiornare il proprio personale ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
- garantire l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assistenziali, antinfortunistiche e assicurazioni obbligatorie nonché delle norme contrattuali nei confronti del proprio personale,

sollevando il Comune di Zanè da qualsiasi obbligo, responsabilità e da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra la Cooperativa affidataria ed il proprio personale;

- garantire l'applicazione delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica del personale impiegato, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto;
- assumersi ogni onere relativo agli obblighi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici relativi al personale per cui la Cooperativa ne è la sola responsabile;
- di sollevare il Comune di Zanè da ogni e qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto di qualsiasi obbligo di legge e contrattuale, assunti verso terzi nello svolgimento del servizio oggetto di contratto;
- di esonerare il Comune di Zanè da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e infortuni che il personale impiegato dovesse subire;
- di garantire che le prestazioni rese dal personale della Cooperativa per l'esecuzione del Servizio non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Zanè, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese relative a richieste preferenziali di alcun tipo nei confronti dell'Amministrazione appaltate;
- di impegnarsi all'atto della stipulazione del contratto, a contrarre, come previsto nel disciplinare di gara, apposite polizze assicurative;
- di impegnarsi a segnalare al Comune di Zanè qualsiasi problema, inconveniente, disfunzione, danno o altro di qualsiasi natura e di prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

#### **Art. 8 - Responsabilità della Cooperativa**

La Cooperativa è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e di diritto del lavoro; tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, e previdenziali relativi al personale impiegato, sono quindi a totale carico della Cooperativa che ne è la sola responsabile.

La Cooperativa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni a persone o a beni, arrecati alla Cooperativa, al Comune di Zanè, agli utenti o anche a terzi, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune di Zanè, esonerandolo altresì da ogni responsabilità a riguardo.

A copertura dei rischi del Servizio, la Cooperativa è, pertanto, obbligata a stipulare, con onere interamente a proprio carico, valida ed efficace per l'intera durata del contratto, idonea e adeguata polizza di assicurazione a copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dall'affidatario o dal personale che presta servizio a qualsiasi titolo in riferimento all'oggetto della gara, in relazione allo svolgimento di tutte le attività regolamentate dalla presente gara (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impegnati nel servizio.

La Cooperativa dovrà altresì provare le adeguate coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi per gli autoveicoli di sua proprietà o comunque impiegati nella gestione del servizio.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta per una maggiore tutela del Comune e degli utenti del servizio e pertanto si ribadisce che:

- l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dal contratto di assicurazione non esonererà in alcun modo l'affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati;
- le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati;
- il Comune verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili all'affidatario e non coperti in tutto o in parte dalla sua polizza assicurativa.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa vengano meno le coperture assicurative prestate e le stesse non vengano ripristinate su richiesta del Comune di Zanè, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

**Copia autentica di tutte polizze sopracitate dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del contratto; la mancata presentazione delle stesse non darà luogo a contratto.**

Resta inteso che, qualora nello svolgimento del servizio si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, la Cooperativa deve darne, in ogni caso, tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio, e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

**Art. 9 - Competenze del Comune di Zanè**

• **Pagamenti**

Il Comune verserà alla Cooperativa affidataria il corrispettivo per il servizio di cui al presente affidamento, determinato in sede di gara, che verrà liquidato su presentazione di fatture elettroniche mensili intestate al Comune di Zanè indicanti il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Il riscontro della regolarità delle prestazioni avverrà attraverso l'uso di schede mensili di registrazione del servizio.

Il Comune di Zanè effettuerà la verifica della regolarità contributiva della Cooperativa affidataria, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di inottemperanza agli obblighi in materia di contribuzioni, accertata dal Comune di Zanè o ad esso segnalata dagli Enti preposti, il medesimo comunicherà alla Cooperativa affidataria e agli Enti preposti detti, l'inadempienza accertata.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica conforme e regolare. L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo (acquisizione del DURC); ciò non dovrà incidere sulla continuità e qualità delle prestazioni in capo all'affidatario del servizio.

La Cooperativa affidataria si obbliga al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136; in particolare si obbliga a comunicare all'atto della firma del contratto, il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, al presente appalto, ove appoggiare i bonifici per il pagamento delle relative fatture. Si obbliga, inoltre, a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente.

Con il pagamento del corrispettivo di cui sopra si intendono interamente remunerati dal Comune di Zanè tutte le prestazioni, le spese, i rischi e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio da parte della Cooperativa affidata, nonché qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità applicate per inadempienze a carico della Cooperativa e quant'altro dalla stessa dovuto.

In caso di grave inadempimento contrattuale è sempre facoltà del Comune di Zanè di sospendere i pagamenti delle fatture, in applicazione e per gli effetti dell'art. 1460 del codice civile.

- **Revisioni del prezzo**

Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 263/2006 è ammesso l'adeguamento dei prezzi, che potrà essere richiesto a partire dal secondo anno dalla sottoscrizione del contratto, nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. La mancata richiesta si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.

Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.

- **Monitoraggio e controllo**

Il Comune di Zanè avrà ampia facoltà di controllo, che potrà essere esercitato in ogni momento, in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo alla Cooperativa affidataria e alle modalità di svolgimento del servizio al fine di verificare l'operato della medesima con particolare riferimento alla verifica dei livelli qualitativi, quantitativi e funzionali del servizio e di soddisfazione dell'utente.

La Cooperativa affidataria dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni date dal Comune di Zanè, entro il termine da quest'ultimo indicato, comunicando all'Ente stesso l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni, previa formale diffida, costituisce presupposto per sospendere i pagamenti, ovvero nei casi più gravi e al persistere dell'inottemperanza, per la risoluzione del contratto.

La Cooperativa affidataria è tenuta a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta.

- **Esecuzione in danno**

Considerata la particolare natura del servizio, il Comune di Zanè si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dalla Cooperativa affidataria, con addebito a quest'ultima dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ricorrano gli estremi, per l'applicazione delle "penali".

## **Art. 10 - Penalità**

Il servizio oggetto della presente gara è da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato. Le eventuali possibili interruzioni per causa di forza maggiore non prevedibili e non imputabili alla Cooperativa, dovranno essere immediatamente segnalate al Comune di Zanè, che le valuterà in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

Il Comune di Zanè, a tutela della qualità del servizio nonché del rispetto delle norme di legge e delle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Cooperativa che devono pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla data della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento, il Comune di Zanè addebita alla Cooperativa una penale da un minimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) ad un massimo di Euro 1.000,00 (Euro mille/00), applicata gradualmente secondo la gravità dell'irregolarità riscontrata e



a giudizio insindacabile del Comune di Zanè. In ogni caso la Cooperativa dovrà rimuovere le cause delle violazioni e/o inadempienze entro 7 (sette) giorni dalla contestazione.

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni il Comune di Zanè potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento della penale entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione, il Comune di Zanè procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Cooperativa.

L'applicazione delle penali non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Zanè nei confronti della Cooperativa affidataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Cooperativa affidataria rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

#### **Art. 11 - Risoluzione del contratto**

E' facoltà del Comune di Zanè risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile e di procedere all'esecuzione del contratto in danno alla Cooperativa affidataria.

Il Comune di Zanè ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere a carico della Cooperativa affidataria irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dal Comune di Zanè oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Cooperativa affidataria nel corso della procedura di gara,
- nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della Cooperativa affidataria, risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso che proponga lo scioglimento, il fallimento o la liquidazione,
- nel caso la Cooperativa affidataria perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara nonché richiesti per la stipula del contratto,
- nel caso di interruzione, abbandono o mancata esecuzione del servizio non dipendente da cause di forza maggiore,
- gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte del Comune di Zanè,
- gravissime o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate e che, a giudizio del Comune di Zanè compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso,
- impiego di personale non idoneo,
- nel caso di condanna, sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero nel caso di misure previste dalla normativa antimafia;
- fallimento o cessazione della Cooperativa affidataria,
- mancato adempimento di quanto dichiarato in sede di gara,
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile,
- sub-appalto, anche parziale, della gestione del servizio.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Zanè il diritto di affidare a terzi il servizio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, incluso il maggior costo del servizio effettuato da altra Cooperativa per la durata residua del contratto, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune di Zanè intenderà mettere in atto.

Tali somme saranno prelevate dal deposito cauzionale e, se insufficiente, da eventuali crediti della Cooperativa, senza pregiudizio dei diritti del Comune di Zanè sui beni della Cooperativa. L'esecuzione in danno non esime la Cooperativa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 12 - Recesso dal contratto da parte della Cooperativa affidataria**

La Cooperativa affidataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il servizio, in conseguenza di cause non imputabili alla Cooperativa stessa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Qualora la Cooperativa affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune di Zanè si rivalerà su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà, inoltre, addebitata alla Cooperativa la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra Cooperativa concorrente, a titolo di risarcimento del danno, fatto salvo ogni altro diritto e per danni eventuali.

#### **Art. 13 - Recesso dal contratto da parte del Comune di Zanè**

La Cooperativa affidataria è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno due mesi, qualora il Comune di Zanè intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio.

#### **Art. 14 - Cauzione**

**La cauzione provvisoria** è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo presunto posto a base della gara per il periodo 1/01/2016-31/12/2018, pari a € 1.173,00.=.

**La cauzione definitiva** stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere versata, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006, a cura della Cooperativa affidataria in sede di stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto, fino a che non sia stata definitiva ogni eventuale controversia.

#### **Art. 15 - Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e del contratto che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 16 - Tutela della privacy**

Il Comune di Zanè è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari del servizio di cui trattasi, ivi compresi i dati sensibili; la Cooperativa affidataria è individuata come responsabile del trattamento dei dati personali predetti, che dovrà agire nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente in materia (D. Lgs. 196/2003), conseguentemente dovrà individuare gli incaricati del trattamento dei dati e trasmettere i nominati al Comune.

#### **Art. 17 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale si fa esplicito rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

#### **Art. 18 - Disposizioni varie**

(firma/e) \_\_\_\_\_ per accettazione e responsabilità

- a) Nel termine che verrà indicato dal Comune di Zanè, la Cooperativa affidataria sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, ed ad intervenire alla sottoscrizione del contratto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
- b) Ai fini della stipula contrattuale, la Cooperativa dovrà presentare, come detto, le polizze assicurative nonché la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (indicante il conto dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto) Ogni eventuale modifica nel corso della durata del contratto dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Zanè.
- c) Ove, nel termine indicato per la stipula contrattuale, la Cooperativa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, il Comune di Zanè, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, la Cooperativa stessa dall'aggiudicazione e quindi, il Comune di Zanè procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, riservando la facoltà di aggiudicare la gara alla Cooperativa che segue in graduatoria o di procedere a nuova gara.
- d) Sono a carico della Cooperativa affidataria tutte le spese e oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
- e) L'Amministrazione Comunale di Zanè si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o annullare la presente procedura di gara, in qualsiasi momento, senza che alcun diritto possa derivarne ai partecipanti.